

REGOLAMENTO (CE) N. 3670/93 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1993
relativo al regime particolare d'importazione di granturco in Portogallo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in virtù della decisione 93/355/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1993, relativa alla conclusione di un memorandum d'intesa sui semi oleaginosi tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America nel quadro del GATT ⁽²⁾, la Comunità si è impegnata, a decorrere dalla campagna 1993/1994, ad aprire un contingente d'importazione in Portogallo di 500 000 tonnellate di granturco a dazio tariffario ridotto; che questa intesa con gli Stati Uniti è di esclusiva competenza della Comunità;

considerando che, per garantire l'esecuzione di tale intesa è stata prevista una riduzione della tariffa ad un livello che garantisca l'esaurimento del contingente; che tale riduzione può essere ottenuta attraverso una riduzione del prelievo all'importazione; che, tuttavia, le importazioni realizzate in Portogallo a condizioni preferenziali possono suscitare difficoltà sul mercato comunitario, tenuto conto soprattutto della decisione 87/224/CEE del Consiglio, del 30 gennaio 1987, relativa all'accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulla conclusione dei negoziati a titolo dell'articolo XXIV.6 del GATT ⁽³⁾; che, per ovviare a siffatto inconveniente, è opportuno prevedere la possibilità di limitare l'utilizzazione o la trasformazione dei summenzionati quantitativi di granturco in Portogallo, e la possibilità di applicare un dazio compensativo ai prodotti trasformati esportati verso i paesi terzi o verso la Comunità;

considerando che il cumulo dei vantaggi scaturenti, da una parte, dal regime istituito dal presente regolamento, e dall'altra dal regime applicabile, a norma del regolamento (CEE) n. 715/90 ⁽⁴⁾, all'importazione nella Comunità di sorgo e di granturco originari degli Stati ACP o dei paesi

e territori d'oltremare, rischia di causare perturbazioni sul mercato portoghese dei cereali; che si può rimediare a questo inconveniente fissando una riduzione specifica del prelievo applicabile al granturco importato in virtù del presente regolamento;

considerando che è opportuno disporre che le operazioni risultanti dal presente regolamento vengano contabilizzate secondo i meccanismi previsti dal regolamento (CEE) n. 729/70 e del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia ⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le importazioni da paesi terzi destinate all'immissione in libera pratica in Portogallo di un quantitativo massimo annuo di 500 000 tonnellate di granturco sono effettuate alle condizioni definite dagli articoli che seguono.

Articolo 2

1. Fatto salvo l'articolo 3, all'importazione di granturco in Portogallo ed entro i limiti quantitativi indicati all'articolo 1, al prelievo fissato conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 si applica una riduzione.

2. L'importo della riduzione viene fissato, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, a un livello che consenta di evitare perturbazioni sul mercato portoghese. La riduzione del prelievo può essere fissata anche mediante gara.

La riduzione può essere differenziata in caso d'importazione di granturco in Portogallo nel quadro del regolamento (CEE) n. 715/90.

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1).

⁽²⁾ GU n. L 147 del 18. 6. 1993, pag. 25.

⁽³⁾ GU n. L 98 del 10. 4. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 444/92 della Commissione (GU n. L 52 del 27. 2. 1992, pag. 7).

⁽⁵⁾ GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 787/89 (GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 1).